

# D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 11 dicembre 2018

AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI

## CIRCOLARE NR. 19/2018

### Oggetto: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2018

Entro il prossimo **27 dicembre 2018** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2018.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che analizzeremo nel proseguo.

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

<b>6013</b>	⇒	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva <b>mensilmente</b> ;
<b>6035</b>	⇒	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva <b>trimestralmente</b> .

### Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA
<ul style="list-style-type: none"><li>• soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;</li><li>• soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018;</li><li>• soggetti cessati prima del 1° dicembre 2018 (mensili) o del 1° ottobre 2018 (trimestrali);</li><li>• soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;</li><li>• soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2018 risulta un'eccedenza a credito;</li><li>• soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);</li><li>• produttori agricoli esonerati (art.34, co.6 D.P.R. n.633/72);</li><li>• le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario ex Legge n.398/91;</li><li>• soggetti esercenti attività di intrattenimento (art.74, co.6 D.P.R. n.633/72);</li><li>• soggetti che hanno adottato il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;</li><li>• soggetti che adottano il nuovo regime forfetario (art. 1 comma 58 L.190/2014);</li><li>• soggetti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari dal 1° gennaio 2018 con applicazione del regime ordinario;</li><li>• soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili ai fini dell'Iva.</li></ul>

## Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come detto, si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
I metodi per determinare l'acconto Iva	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

<b>Metodo storico</b>	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al mese di dicembre 2017 per i contribuenti mensili;</li> <li>al saldo dell'anno 2017 per i contribuenti trimestrali;</li> <li>al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2018), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).</li> </ul> <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue <u>sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2017.</u></p> <p><b>Variazioni di regime</b></p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2018, rispetto a quella adottata nel 2017, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contribuente mensile nel 2017 che è passato trimestrale nel 2018: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2017, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017;</li> <li>contribuente trimestrale nel 2017 che è passato mensile nel 2018: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2017; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2018 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.</li> </ul>
<b>Metodo analitico</b>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le operazioni attive <b>effettuate</b> fino al 20 dicembre 2018, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita poiché non sono ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione;</li> <li>le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2018.</li> </ul> <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>

<sup>1</sup>L'AdE nella C.M. 40/E 1993 stabilisce che si deve tener conto non solo dell'imposta riguardante le operazioni già registrate nei registri IVA, ma anche di quelle per le quali sono già verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (spedizione o consegna, emissione fattura, ecc..)

<b>Metodo previsionale</b>	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.</p> <p>Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso il versamento risulti, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>
----------------------------	--

### L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

**Contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

**Liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

**Operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

### Soggetti che utilizzano lo split payment

I contribuenti che applicano lo split payment (art. 17-ter DPR 633/72) ai fini del calcolo dell'acconto Iva utilizzano alternativamente il metodo storico, previsionale, analitico, tenendo conto dell'Iva versata all'Erario per effetto dell'applicazione dello split payment. In particolare, in caso di utilizzo del metodo storico, i soggetti che:

effettuano il versamento diretto dell'Iva dovuta da split payment, devono effettuare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell'Iva da split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2018/terzo trimestre 2018;

computano l'Iva da split payment nelle liquidazioni periodiche, determinano l'acconto in base al calcolo previsto per la categoria di appartenenza (mensile o trimestrale ecc ...), aggiungendo l'ammontare dell'Iva divenuta esigibile nel mese di novembre 2018/terzo trimestre 2018.

### Sanzioni e ravvedimento operoso

Secondo quanto stabilito dall'**art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/97**, per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto IVA, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

E' tuttavia possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare queste violazioni. In aggiunta all'imposta dovuta dovranno, quindi, essere versati:

- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
  - ✓ dallo 0,1% all' 1,4% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  - ✓ 1,5% se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
  - ✓ 1,67% se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
  - ✓ 3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2017, quindi, entro il 30.04.2019).

Nel modello F24 gli interessi saranno indicati con il codice tributo 1991 mentre la sanzione sarà contraddistinta dal codice 8904.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl